

### La vicenda

Il Tribunale di Chieti ha condannato l'Inail ad applicare alle operazioni complementari svolte da un'azienda produttrice di scatole in cartone ondulato la voce tariffaria prevista per la lavorazione principale. L'Istituto ha dovuto rimborsare anche le somme versate in più dall'azienda con gli interessi

### Il principio

Nella sentenza è stato ricordato che ai fini della classificazione delle lavorazioni per il pagamento dei premi Inail va verificato se tra le linee di lavorazione vi sia un nesso funzionale tale da renderle complementari e che il tal caso va applicata a esse la voce di tariffa prevista per l'attività principale

# Lavorazioni complementari legate alla principale con la stessa tariffa Inail

## Sicurezza

Il Tribunale di Chieti ribadisce la centralità del nesso funzionale

### Mauro Pizzin

Ai fini della classificazione delle lavorazioni Inail, le operazioni complementari devono essere soggette alla stessa tariffa prevista per la lavorazione principale quando consentano una più agevole completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria imposta dalla lavorazione principale.

Ribadendo questo principio, il Tribunale di Chieti ha condannato l'Inail a risarcire un'azienda produttrice di scatole in cartone ondulato che si era rivolta al giudice per ottenere la riclassificazione delle lavorazioni complementari per

il suo stabilimento di San Giovanni Teatino con decorrenza maggio 2011 e il diritto alla decorrenza della riclassificazione alla stessa data per la lavorazione svolta nello stabilimento di Pianella.

L'impresa (assistita da Francesco Favi di Foro Bonaparte Servizi per la Direzione del Personale srl, che per la fase giudiziaria è stato affiancato dall'avvocato Luciano Racchi di RP Legalitax) aveva in precedenza proposto ricorso amministrativo al presidente dell'Inail, con istanza del 19 maggio 2021. A seguito del ricorso, con provvedimento del 13 settembre successivo, l'Istituto aveva applicato alla lavorazione svolta nello stabilimento di Foggia la voce tariffaria relativa alla produzione di scatole, più favorevole di quella relativa alla produzione di carta, con decorrenza 28 maggio 2011 e restituzione dei maggiori premi versati sin da allora. Stessa voce aveva applicato allo stabilimento di Pianella seppure dal 1° gennaio 2019 e con rimborso da tale data. Non aveva, invece, riconosciuto l'applicazione della medesima voce tariffaria allo stabilimento di

San Giovanni Teatino, ritenendo che l'attività di produzione della carta, lì svolta al pari della trasformazione in cartone ondulato e quindi in scatole, fosse da considerare autonoma con caratteristiche di particolare rilevanza.

Nella sentenza dello scorso 8 novembre il Tribunale di Chieti ha dato ragione su tutti i fronti all'azienda ricorrente, che oltre a chiedere l'applicazione della sola voce relativa alla produzione di scatole in tutti e tre gli stabilimenti, presso i quali viene difatti svolto un unico ciclo produttivo che parte dalla carta da macero e si conclude con la realizzazione di scatole in cartone ondulato, aveva chiesto anche il rimborso delle somme superiori versate entro il termine di prescrizione decennale, con relativi interessi.

Il giudice ha ricordato che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della classificazione delle lavorazioni per il pagamento dei premi Inail, il fatto che un datore di lavoro eserciti più lavorazioni tra loro autonome non è sufficiente a rendere applicabile per ciascuna di esse una diversa voce tariffaria, essendo sempre necessario verificare anche se tra le linee di lavorazione vi sia un nesso funzionale tale da renderle complementari, con conseguente applicazione a esse della voce di tariffa prevista per l'attività principale. Aggiungendo che il legame di reciproca indipendenza in vista di un risultato finale unitario si esplica mediante una connessione operativa che non è necessariamente topografica, ma senza dubbio tecnica e funzionale. Tutte condizioni presenti, secondo il Tribunale, negli stabilimenti interessati dal ricorso.

Il giudice ha dato, infine, ragione all'azienda anche sul punto della decorrenza della classificazione, sottolineando che nel caso di errore classificatorio non imputabile al datore di lavoro, come nel caso di specie, in base a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, che ha confermato le disposizioni già contenute negli articoli 14 e 16 del Dm 12 dicembre 2000, si applica sempre quella ordinaria decennale.